



Comune di Venezia Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea

Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)

Allegato al Decreto del Sindaco n. del

Contributo finanziario per l'esecuzione delle “operazioni essenziali di emergenza e recupero” connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia

Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 (G.U.R.I. serie generale n. 270 del 18.11.2019)
Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, n. 616 del 16 novembre 2019
Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, n. 851 del 24 gennaio 2022 e
Decisione di esecuzione della Commissione n. C/2020/6272 del 9 settembre 2020 - CCI 2020IT16SPO001



Sommario

Sommario.....	2
ABBREVIAZIONI.....	3
INTRODUZIONE.....	4
1. OBIETTIVI DEL FONDO E AMBITO DI INTERVENTO POSSIBILE.....	6
2. SERIE FONTI NORMATIVE E ATTI AMMINISTRATIVI DI RILIEVO.....	7
3. DATI GENERALI.....	12
3.1 ORGANISMI.....	12
3.2 FUNZIONI DEGLI ORGANISMI.....	12
4. AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI.....	16
5. ELEGGIBILITA' DEI COSTI PER IL PERSONALE.....	17
6. AMMISSIBILITA' DELL'ASSISTENZA TECNICA.....	18
7. AMMISSIBILITA' DELL'IVA.....	19
8. AIUTI DI STATO.....	19
9. CONFORMITÀ CON LE NORME AMBIENTALI NEL CONTESTO DEL FSUE.....	20
10. TERMINI PER L'UTILIZZO E LA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL FSUE.....	21
11. ASSICURAZIONI, ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO, ENTRATE NETTE.....	23
12. PROCEDURE PER UN SISTEMA DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI DATI.....	24
13. COFINANZIAMENTI ED ECONOMIE MATURE.....	24
14. SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO DEL FSUE.....	24
15. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI.....	25
16. PROCEDURE DI CONTROLLO DI 1° LIVELLO.....	25
17. ATTUAZIONE E PROCEDURE DI CONTROLLO DI 2° LIVELLO.....	28
18. RELAZIONE FINALE DI ATTUAZIONE.....	29
19. ALLEGATI:.....	30
All. 1 - Modello per la struttura della relazione di attuazione.....	30
All. 2 - Modello per il Piano di monitoraggio degli interventi.....	30
All. 3 - Modello di dichiarazione giustificativa delle spese.....	30
All. 4 - Modello di tabella finanziaria generale.....	30
All. 5 - Manuale dei Controlli di 1° livello.....	30



ABBREVIAZIONI

Nell'ambito del presente elaborato sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni/definizioni:

1. **AdG:** Autorità di Gestione delegata nella figura di responsabile dell'attuazione del contributo finanziario
2. **Art.:** articolo a carattere normativo
3. **CE/C:** Commissione Europea
4. **Codice della Protezione Civile:** DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 (Raccolta 2018) Codice della protezione civile (GU Serie Generale n.17 del 22-01-2018)
5. **Commissario delegato:** Il Commissario delegato dall'OCDPC 616/2019
6. **Dlgs:** decreto legislativo
7. **FSUE:** Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea istituito con Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, così come modificato dal Regolamento (UE) n.661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
8. **G.U.R.I.:** Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
9. **IAB:** Autorità di Audit Indipendente
10. **OCDPC:** Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile,
11. **Prot.:** numero di protocollo
12. **NAB:** Organismo Responsabile dell'Attuazione del contributo finanziario
13. **NCB:** Organismo nazionale di coordinamento
14. **Si.Ge.Co.:** sistema di gestione e controllo sulla spesa rendicontata sul FSUE
15. **UC:** Unità di Controllo all'interno del Comune di Venezia che svolge il ruolo di controllore di 1° livello
16. **UE:** Unione Europea



INTRODUZIONE

La presente descrizione delinea il sistema di procedure previste per la gestione ed attuazione del piano di interventi selezionati e rientranti nella disciplina di cui agli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (di seguito, brevemente **“Codice della Protezione Civile”**), finanziati dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (di seguito, brevemente **“FSUE”**) con l'obiettivo di assicurare un'efficace e corretta gestione anche da parte delle diverse strutture amministrative responsabili dell'attuazione degli interventi (progetti).

Nei giorni successivi ai gravi ed eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia, il Capo del Dipartimento di protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, con Ordinanza n. 616 del 16 novembre 2019 (di seguito, brevemente **“OCDPC 616/2019”**), a seguito della nota del Presidente della Regione Veneto del 15 novembre 2019, nominava, quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza, il Sindaco del Comune di Venezia (di seguito, brevemente **“Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019”**).

Con Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. C/2020/6272 del 9 settembre 2020, l'Unione Europea ha concesso un contributo finanziario, a valere sul FSUE, per finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito della catastrofe causata da eventi meteorologici estremi in Italia nel 2019 (codice Programma CCI 2020IT16SPO001), tra cui anche quelli riguardanti il territorio del Comune di Venezia.

Successivamente, il Capo del Dipartimento di protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, nella figura di Organismo Nazionale di Attuazione secondo l'Allegato II, punto 1, della Decisione C/2020/6272 del 9 settembre 2020, con Ordinanza n. 807 del 9 novembre 2021 (di seguito, brevemente **“OCDPC 807/2020”**), procedeva ad autorizzare il Commissario OCDPC 616, come da Allegato n. II, punto 2, della Decisione sopra cit., ad utilizzare le risorse finanziarie del FSUE nella misura di euro 51.610.110,00, per l'attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento della situazione di emergenza di cui trattasi, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, del citato Codice della Protezione Civile.

Infine, alla OCDPC 616 fa seguito l'OCDPC n. 851 del 24 gennaio 2022 (di seguito, brevemente **“OCDPC 851/2022”**), con la quale è stato favorito il regolare subentro del Comune di Venezia al Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019, nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del medesimo Comune, individuando nella figura del Sindaco il soggetto responsabile al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'OCDPC 616/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi già formalmente approvati.

Quindi, con il termine di Autorità di Gestione (qui, brevemente **“AdG”**), di seguito, ci si riferisce tanto agli atti assunti dall'Ufficio di supporto al Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019, quanto a quelli del Comune di Venezia a seguito di regolare subentro, e compiuti allo scopo di gestire ed attuare il piano degli interventi finanziati dal FSUE e necessari per consentire il superamento della situazione di emergenza di cui trattasi, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, del citato Codice della Protezione Civile.



I procedimenti amministrativi di gestione delle iniziative e di controllo sulla spesa sono descritti nel presente sistema di gestione e controllo (di seguito, brevemente “**SI.GE.CO.**”), redatto sulla base delle prescrizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell’11 novembre 2002, così come modificato dal Regolamento (UE) n.661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio, e dell’art. 125, paragrafo 5, del Regolamento Generale (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.

Per quanto attiene, invece, alle rettifiche finanziarie sulle spese valutate come irregolari in materia di appalti pubblici, come documento di riferimento è stato adottato l’Allegato I alla Decisione della Commissione C(2019) 3452 final del 14 maggio 2019.

Il presente documento potrà essere aggiornato, modificato o integrato, sulla base di esigenze che possono emergere in corso di attuazione. Il documento rappresenta, pertanto, uno strumento “in progress” suscettibile di aggiornamenti in rispondenza a mutamenti del contesto, ovvero esigenze organizzative ed operative che dovessero manifestarsi nel corso dell’implementazione della procedura.



1. OBIETTIVI DEL FONDO E AMBITO DI INTERVENTO POSSIBILE

Gli obiettivi del FSUE sono definiti all'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, così come modificato dal Regolamento (UE) n.661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio, quali:

1. L'assistenza è concessa sotto forma di un contributo finanziario del Fondo. Per ogni catastrofe naturale è concesso a uno Stato beneficiario un unico contributo finanziario.
2. L'obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato beneficiario ad attuare, in base alla natura della catastrofe naturale.

Mentre, gli interventi essenziali di emergenza e recupero, ammessi a finanziamento del FSUE, secondo l'Allegato I della Decisione C/2020/6272 del 9 settembre 2020, sono:

"a) Ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, delle condutture idriche e fognarie, incluso il rifacimento dei torrenti per la riduzione del rischio idraulico ed il consolidamento delle infrastrutture arginali, delle telecomunicazioni, della sanità, dell'istruzione e dei trasporti, incluse le infrastrutture marittime e di difesa costiera, nelle diciassette Regioni e province autonome colpite;

b) Realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita;

c) Messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione, inclusi interventi urgenti ed indifferibili di mitigazione del rischio crolli da scarpate e pareti rocciose e misure di protezione del patrimonio culturale;

d) Ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali, in linea, se del caso, con approcci eco-compatibili, inclusa la ripulitura di torrenti montani da schianti di alberi; ripristino immediato delle zone naturali colpite al fine di evitare gli effetti immediati legati all'erosione del suolo ed opere infrastrutturali finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché interventi di riprofilatura degli arenili danneggiati nelle Regioni costiere."

A sua volta, l'articolo 25, comma 2, del "Codice della Protezione Civile" recita:

"2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;



c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale, entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata."

2. SERIE FONTI NORMATIVE E ATTI AMMINISTRATIVI DI RILIEVO

- Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, così come modificato dal Regolamento (UE) n.661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce il Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE).
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il "Codice della protezione civile", ed, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera c, e l'articolo 24 "Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale".
- Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 (G.U.R.I. serie generale n. 270 del 18.11.2019), con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia e che ha stabilito che per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con Ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
- Nota del Presidente della Regione Veneto del 15 novembre 2019 con la quale lo stesso proponeva quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza, il Sindaco di Venezia in carica, Dr. Luigi Brugnaro.
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, n. 616 del 16 novembre 2019 "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia".



- Ordinanza del Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019 n. 1 del 19 novembre 2019 “Nomina Soggetti attuatori e costituzione dell’Ufficio di supporto al Commissario delegato ai sensi dell’art. 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e dell’OCDPC n. 616 del 16 novembre 2019”.
- Ordinanza del Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019 n. 2 del 28 novembre 2019 “(omissis) approvazione degli avvisi che disciplinano i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande per la ricognizione dei danni subiti e la concessione di contributi per l’immediato sostegno alla popolazione” e relativi allegati.
- Ordinanza del Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019 n. 4 del 16 dicembre 2019 “(omissis) approvazione del primo stralcio del piano degli interventi per l’immediata urgenza, ai sensi (omissis), delle indicazioni operative anche in relazione al regime delle deroghe di cui (omissis), delle disposizioni procedurali riguardanti i termini e le modalità per la progettazione, l’esecuzione e la rendicontazione degli interventi” e relativi allegati.
- Ordinanza del Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019 n. 5 del 20 dicembre 2019 “(omissis) proroga dei termini di presentazione delle domande e della relativa documentazione per la presentazione delle domande per la ricognizione dei danni subiti e la concessione di contributi per l’immediato sostegno alla popolazione, rispettivamente al 30 gennaio e 30 aprile 2020”.
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 “Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019” (G.U.R.I. n. 46 del 24.02.2020).
- Ordinanza del Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019 n. 6 del 21 febbraio 2020 “(omissis) Adozione primi atti di accertamento ed impegno di spesa, e approvazione procedure di rendicontazione degli interventi richiesti ai soggetti attuatori” e relativi allegati.
- Ordinanza del Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019 n. 7 del 6 marzo 2020 “(omissis) Approvazione del secondo stralcio del piano degli interventi per l’immediata urgenza, ai sensi (omissis). Nomina ulteriori Soggetti Attuatori” e relativi allegati.
- Decreto del Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019 n. 3 del 25 marzo 2020 “(omissis) Approvazione accordo operativo con il Comune di Venezia per i pagamenti afferenti le disposizioni della struttura commissariale, compresi quelli inerenti i contributi a sostegno della popolazione e delle attività sociali, di culto, economiche e produttive di cui all’art. 25, comma 2, lett. c) e per il ripristino dei beni mobili e immobili danneggiati di cui all’art. 25, comma 2, lett. e)”.
- Ordinanza del Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019 n. 8 del 7 aprile 2020 “(omissis) – Adozione degli atti di accertamento ed impegno di spesa, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 di integrazione dello stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 25 del Dlgs n. 1/2018. Modifica temporanea delle disposizioni procedurali per la liquidazione parziale degli interventi di immediata urgenza di cui all’Ordinanza commissariale n. 4 del 16.12.2019 – Proroga dei termini per l’integrazione delle istanze” e relativi allegati.



- Ordinanza del Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019 n. 9 del 10 aprile 2020 “(omissis) – disposta la possibilità di liquidazione per stralci funzionali ed anche in misura parziale rispetto all’ammontare delle spese stimate nelle domande dei singoli soggetti istanti, nella misura in cui nei risultati comprovato almeno il 30% dell’ammontare complessivo dell’importo richiesto”.
- Ordinanza del Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019 n. 10 del 3 luglio 2020 “(omissis) – Proroga attuazione interventi afferenti il secondo stralcio del piano degli interventi per l’immediata urgenza, ai sensi dell’art. 1 comma 3 dell’O.C.D.P.C. n. 616 del 16/11/2019”, con la quale è stata concessa una prima proroga stabilendo nel giorno 13 settembre 2020 il termine per l’ultimazione dei lavori.
- Ordinanza del Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019 n. 11 del 24 luglio 2020 “modalità di liquidazione dei contributi per l’immediato sostegno alla popolazione di cui all’Ordinanza Commissariale n. 2 del 28 novembre 2019, in attuazione dell’OCDPC n. 616/2019. Facoltà di delegazione di pagamento ex art. 1269 del Codice Civile, a favore dei fornitori dei soggetti richiedenti”.
- Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. C/2020/6272 del 9 settembre 2020, che concede un contributo finanziario del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito della catastrofe causata da eventi meteorologici estremi in Italia nel 2019 - CCI 2020IT16SPO001.
- Ordinanza del Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019 n. 12 del 15 settembre 2020 “(omissis). Seconda proroga attuazione interventi afferenti il secondo stralcio del piano degli interventi per l’immediata urgenza, ai sensi dell’art. 1 comma 3 dell’O.C.D.P.C. n. 616 del 16/11/2019”, con la quale è stata concessa una seconda proroga stabilita nel giorno 11 novembre 2020 il termine per l’ultimazione dei lavori.
- Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2020 (G.U.R.I. serie generale n. 297 del 30.11.2020), avente ad oggetto “Proroga dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019” e con la quale è stata concessa una proroga di ulteriori dodici mesi dello stato di emergenza.
- Nota del Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019, prot. PG 386 del 02/07/2021, relativa integrazione PG 398 del 16/07/2021 e successiva precisazione prot. PG 561 del 26/10/2021, di trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile della ricognizione delle misure urgenti relative alla lett. d) comma 2 del succitato art. 25 afferenti interventi volti “*alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all’evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, incoerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti*” (nota di riscontro acquisita agli atti con prot. PG 435 del 13/08/2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, Ufficio IV Attività per il superamento dell’emergenza e per il supporto agli interventi strutturali - ha comunicato che il Piano degli interventi proposto corrisponde alle finalità di cui all’ OCDPC n. 616/2019).



- Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021 (G.U.R.I. serie generale n. 233 del 29.09.2021), avente ad oggetto "Autorizzazione al riutilizzo delle risorse per la realizzazione degli interventi nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019".
- Nota del Commissario delegato ex OCDPC n. 616/2019, prot. PG 558 del 20/10/2021 e successiva integrazione, prot. PG 561 del 26/10/2021, relativa rimodulazione dei piani di intervento da sottoporre ad approvazione specificando l'elenco delle opere che trovano copertura finanziaria nell'ambito dei fondi euro-unitari per l'importo complessivo concesso in euro 51.610.110,00 (*vedi nota prot. 217810 del 03/06/2020 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Veneto – inviata al CDPC della Presidenza del Consiglio dei Ministri*), da parte del FSUE tramite Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. C/2020/6272 del 9 settembre 2020 e relativi allegati I e II alla decisione di attuazione.
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, n. 807 del 10 novembre 2021 "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto ed il territorio del Comune di Venezia." e relativo allegato, con la quale i Commissari delegati – compreso il Commissario delegato ex Ordinanza n. 616/2019 – anche avvalendosi dei Soggetti attuatori, sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie già trasferite a seguito della decisione UE C/2020/6272 del 9 settembre 2020, con espresso richiamo alle modalità e alle deroghe previste dall' OCDPC n. 616/2019.
- Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, prot. PG 667 del 29/11/2021, viene attestato il nesso di casualità tra gli interventi indicati dal Commissario Delegato nella proposta di rimodulazione con gli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019.
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, n. 824 del 4 gennaio 2022 "Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia", con la quale veniva autorizzato il Commissario delegato a liquidare le spese sostenute per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, relative al funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616 del 16 novembre 2019, quantificate in euro 1.075.822,42 fino alla cessazione dello stato di emergenza.
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, n. 851 del 24 gennaio 2022 "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Comune di Venezia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del medesimo comune", con la quale si stabilisce in particolare che:



A) il Sindaco del Comune di Venezia è individuato quale soggetto responsabile al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'OCDPC 616/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi già formalmente approvati;

B) entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale stabiliti nel giorno 14/11/2023, qualora a seguito del compimento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani di cui all'art. 1 dell'OCDPC 616/2019 o qualora si dovesse registrare la revoca di interventi, residuo delle risorse, il Sindaco del Comune di Venezia può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della Protezione Civile delle rimodulazioni dei relativi Piani, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

- Decreto del Sindaco di Venezia, n. 69630 del 14 febbraio 2022 "(omissis). Provvedimento di prima attuazione delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 807 del 9 novembre 2021, n. 824 del 4 gennaio 2022 e n. 851 del 24 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 27 del Dlgs. n. 1/2018; disposizioni di attuazione; ricognizione e completamento del secondo del piano degli interventi di cui all'art. 25 comma 2 lett. D) del Dlgs 1/2018, e attuazione degli interventi in funzione dei contributi euro-unitari" e relativi allegati.

- Decreto del Sindaco di Venezia, n. 69649 del 14 febbraio 2022 "Costituzione della struttura di supporto e conferma dei soggetti attuatori per le iniziative in capo al Comune di Venezia finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a Venezia a partire dal giorno 12 novembre 2019. Provvedimento ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 851 del 24 gennaio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (22A00658) Serie generale n. 28 del 03/02/2022." e relativi allegati.

Inoltre, rilevano ai fini degli atti che hanno influenzato le procedure amministrative di gestione e controllo, anche i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo "stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

- i numerosi provvedimenti legislativi ed amministrativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, volti al contenimento e contrasto della diffusione della pandemia "COVID-19", che hanno necessariamente comportato notevoli impatti sullo svolgimento delle attività di ripristino emergenziale, con particolare riferimento ai conseguenti adempimenti procedurali, già disciplinati con Ordinanza commissariale n. 4 del 16.12.2019 e prorogati di diritto al 31 ottobre 2020 dal DPCM 11.03.2020.



3. DATI GENERALI

3.1 ORGANISMI

In ottemperanza dell'art. 5, comma 6, del Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, così come modificato dal Regolamento (UE) n.661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio, secondo l'Allegato I della Decisione C/2020/6272 del 9 settembre 2020, gli Organismi chiamati ad attuare la gestione del FSUE sono di seguito elencati:

- **Organismo Responsabile del Coordinamento dell'attuazione del Fondo (NCB):**

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile

Indirizzo: via Ulpiano, 11 – 00193, - Roma, Italia

- **Organismo Responsabile dell'Attuazione del Contributo Finanziario (NAB o AdG):**

Commissario OCDPC 616/2019, Dott. Luigi Brugnaro (fino al 12/11/2021)

Sindaco del Comune di Venezia (dal 13/11/2021)

Indirizzo: Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)

Tipi di operazioni sotto la sua responsabilità: operazioni descritte ai punti 1, 3 e 4 dell'allegato I alla Decisione.

- **Organismo di Revisione Contabile Indipendente (IAB):**

“Autorità di Audit per i Programmi Operativi Regionali cofinanziati con i fondi strutturali”

Regione Veneto - Direzione Sistema dei Controlli, Attività ispettive e SISTAR

Indirizzo: Rio dei Tre Ponti, Dorsoduro 3494 - 30123 Venezia

3.2 FUNZIONI DEGLI ORGANISMI

L'OCDPC n. 616 individua il Sindaco pro-tempore, Dr. Luigi Brugnaro quale Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi avvenuti a partire dal 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia.

Il Commissario delegato, con sua Ordinanza n. 1 del 19 novembre 2019 ha provveduto a costituire l'Ufficio di supporto al Commissario delegato.

Nell'allegato II alla Decisione C/2020/6272 del 9 settembre 2020, il Commissario delegato è individuato con organismo responsabile dell'attuazione degli interventi finanziati dal FSUE.



A seguito dell'OCDPC n. 824 del 4 gennaio 2022, il NCB invita il Commissario delegato a liquidare le spese sostenute per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui all'OCDPC 616/2019, mentre con successiva OCDPC n. 851 del 24 gennaio 2022, subentra nella posizione di organismo responsabile dell'attuazione degli interventi finanziati dal FSUE, il Comune di Venezia, il quale, tramite il Decreto del Sindaco di Venezia, n. 69649 del 14 febbraio 2022, viene ricostituita la struttura di supporto anche per garantire la gestione del piano degli interventi finanziati dal FSUE e finalizzati al superamento della situazione di criticità in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a Venezia a partire dal giorno 12 novembre 2019.

Di conseguenza, compete all'Organismo Responsabile del Coordinamento dell'attuazione del Fondo (NCB), come stabilito dall'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento FSUE n. 2012/2002 del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, assicurare che "...gli Stati beneficiari sono responsabili della gestione delle operazioni che beneficiano dell'aiuto del Fondo, nonché del controllo finanziario di tali operazioni. Essi adottano in particolare le seguenti misure:

- a) verificare la messa in opera e l'applicazione di meccanismi di gestione e di controllo tali da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi dell'Unione, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;
- b) verificare la corretta esecuzione delle azioni finanziate;
- c) assicurarsi che le spese finanziate si fondino su documenti giustificativi verificabili e siano corrette e regolari;
- d) prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi di mora. Gli Stati beneficiari notificano tali irregolarità alla Commissione e la mantengono informata sull'evoluzione delle procedure amministrative e giudiziarie".

Per tanto, l'NCB è altresì responsabile della redazione del rapporto di attuazione, che include la "dichiarazione giustificativa della spesa" (sul modello fornito dall'Allegato III della Decisione C/2020/6272 del 9 settembre 2020) e la sintesi dei controlli e degli audit effettuati dal NAB (Organismo responsabile dell'attuazione) (o organismi nazionali a cui il NAB delega alcune funzioni) e dallo IAB (Organismo di revisione indipendente). La sintesi dei controlli effettuati dal NAB/AdG è simile al riepilogo annuale richiesto dai fondi SIE e, per quanto riguarda invece i controlli dello IAB viene richiesto un modello di parere sulla base del formato fornito dall'Allegato IV della Decisione C/2020/6272 del 9 settembre 2020.

Invece, compete all'Organismo Responsabile dell'Attuazione del Contributo Finanziario (NAB/AdG):

La funzione dell'Organismo è quella di avviare e attuare le operazioni finanziate dall'FSUE, ovvero esso deve assicurare che le spese finanziate siano legali e regolari e siano conformi a tutte le normative comunitarie e nazionali applicabili:



- 1) dispone l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;
- 2) dispone misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita e per tale finalità l'AdG si avvale dei soggetti attuatori quali quelli individuati negli atti del Commissario delegato;
- 3) predispone il "Piano degli interventi per l'esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero" da sottoporre all'approvazione del Capo della protezione Civile nella qualità di NCB;
- 4) rendiconta le spese sostenute ed attesta la sussistenza del nesso di causalità con la situazione di emergenza in argomento.

Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, l'AdG ha provveduto ad erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

La relativa rendicontazione delle spese deve essere supportata da idonea documentazione amministrativa, fiscale e contabile a valenza probatoria.

Per l'attuazione di tali attività l'AdG si avvale di una struttura di coordinamento, così composta:

1. Coordinatore, nella figura del Capo di Gabinetto del Comune di Venezia (dal 14/02/2022, sostituito dal Direttore Generale del Comune di Venezia), con la funzione di coordinamento del personale assegnato alla struttura Commissariale (e alla struttura di supporto interdisciplinare del Comune a partire dal 14/02/2022), e dei soggetti attuatori del piano degli interventi;
2. un vicecoordinatore;
3. un responsabile del supporto organizzativo della struttura;
4. un collaboratore per il supporto tecnico-organizzativo;
5. Direttore dell'Avvocatura civica e metropolitana per il supporto amministrativo-giuridico;
6. Direttore dell'area finanza, responsabile della gestione afferente la contabilità speciale intestata al Commissario delegato (e dal 24/01/2022, al Comune di Venezia), con riferimento in particolare all'attività di rendicontazione e i rapporti con gli Organismi ed Enti finanziari e di controllo;
7. Direttore della Direzione risorse umane del Comune di Venezia e della Città Metropolitana, per la gestione delle risorse umane e dei fabbisogni di personale in outsourcing;
8. Direttore della Direzione dei Lavori Pubblici del Comune di Venezia e dell'Area Lavori Pubblici della Città Metropolitana, per le attività inerenti il ripristino delle infrastrutture pubbliche e degli immobili ad uso pubblico e della contestuale mappatura degli interventi che rientrano nel piano degli interventi e delle risorse finanziarie ad esse destinati e coordinamento della conclusione degli interventi previsti dai Piani già oggetto di approvazione;
9. un dirigente quale soggetto responsabile del procedimento per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 25 comma 2 lett. c) ed e) Dlgs 1/2018 e adempimenti conseguenti.



L'Ufficio di coordinamento si completa con il supporto operativo delle Segreterie Generali della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, oltre che dell'Ufficio Stampa e dei servizi informatici del Comune.

L'AdG si avvale anche del supporto operativo del:

- 1) Direttore finanziario della Città Metropolitana di Venezia, quale responsabile della programmazione finanziaria relativa al piano degli interventi;
- 2) un dirigente del Settore logistica del Comune di Venezia, per le attività necessarie all'allestimento delle sedi dei servizi a supporto dell'AdG;
- 3) Direttore della Direzione Servizi al cittadino e alle imprese, per la predisposizione degli interventi e l'immediato sostegno ai nuclei familiari, alle attività sociali di culto, economiche e produttive;
- 4) Direttore della Direzione Servizi generali, per le attività di acquisto di beni e servizi necessari all'AdG;
- 5) Direttore Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni, per le azioni necessarie al ripristino della funzionalità delle attività a carattere associativo;
- 6) Direttore Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo, per le azioni necessarie al ripristino delle funzionalità delle attività a carattere ambientale e riguardanti le reti informatiche;
- 7) Vicedirettore della società in-house Venis spa, per la predisposizione della struttura informatica e relativa modulistica a supporto dell'AdG.

Ciascun componente sopra elencato, opera in funzione di coordinatore nei confronti del personale assegnato alle proprie strutture ordinarie, anche in regime di distacco, anche parziale, per il tempo necessario all'espletamento delle attività dell'AdG.

L'Ufficio di coordinamento dell'AdG si interfaccia con i Soggetti Attuatori, individuati dal Commissario delegato, e predispone ogni attività inerente la redazione e la verifica della congruità dei piani degli interventi da redigere anche per stralci funzionali; inoltre, si rapporta direttamente con i dirigenti che completano la struttura dell'AdG e con i Soggetti Attuatori in merito all'attuazione delle azioni commissariali, effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi previsti nel Piano e predispone, in ossequio a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e dall'art. 5 della Decisione di esecuzione C/2020/6272 del 9 settembre 2020, il proprio contributo alla relazione di attuazione del FSUE, tramite la propria relazione finale di attuazione degli interventi finanziati dal FSUE.

Per la realizzazione delle attività, l'AdG e i Soggetti Attuatori possono avvalersi, sulla base di "**apposita motivazione**", delle deroghe previste dall'art. 4 dell'OCDPC n. 616/2019.

Ai fini della rendicontazione del FSUE, i controlli di I livello (di seguito, brevemente **UC** "Unità di Controllo") curati dal Servizio Monitoraggio oo.pp. e Gestione informatica II.pp. dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia, gerarchicamente indipendente (indipendenza funzionale) dai responsabili



del procedimento di attuazione delle iniziative / progetti e da altri responsabili dell'attuazione delle operazioni finanziate dal FSUE.

Il personale (dirigente e funzionari) chiamato a svolgere le attività di controllo di primo livello deve garantire l'assenza di ogni conflitto di interessi nei confronti dei soggetti che hanno prestato la loro opera e/o servizi sulle iniziative/progetti finanziati dal FSUE.

Il personale impegnato nei controlli si avvarrà dell'apposito manuale dei controlli e delle relative check-list allegate.

Infine, il sistema dei controlli di primo livello deve essere soggetto a parere da parte del "**Revisione Contabile Indipendente**", chiamato a verificare e validare il sistema di gestione e controllo sul FSUE del Comune di Venezia.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento FSUE n. 2012/2002 del Consiglio, il Revisione Contabile Indipendente rilascia un parere sulla relazione di attuazione redatta dall'AdG, con il quale attesta che la dichiarazione giustificativa della spesa fornisce un quadro fedele e se il contributo finanziario del Fondo è legale e regolare, conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, e all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4. AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI

Come stabilito dall'articolo 7 del Regolamento FSUE n. 2012/2002 del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, "Le operazioni oggetto di un finanziamento del Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e agli strumenti adottati ai sensi dello stesso, nonché alle politiche e le misure dell'Unione, in particolare in materia di gestione finanziaria, appalti pubblici, tutela dell'ambiente, prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe naturale(...)". Di conseguenza, l'AdG incaricata della gestione e del controllo del FSUE deve garantire il rispetto delle norme sugli appalti pubblici, in particolare la Legislazione Nazionale relativa all'applicazione delle pertinenti Direttive UE

I Soggetti Attuatori, in qualità di amministrazioni aggiudicatrici che assegnano contratti per opere, servizi e forniture le cui spese sono rendicontate e finanziate dal FSUE, possono fare riferimento al documento della Commissione Europea "LINEE GUIDA SU RENDICONTAZIONE E PROCEDURE DI CONTROLLO DEL FSUE" (trasmesso all'AdG con e-mail del 01/03/2021 dal Dipartimento della Protezione Civile) in merito agli appalti diretti per contratti in deroga alle norme generali, che possono essere assegnati con le deroghe dell'OCDPD 616/2019 e successive integrazioni.

Le deroghe applicano i contenuti di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera c) Direttiva 2004/18/EC sugli appalti pubblici: "*le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per gli appalti pubblici di lavori, gli appalti pubblici di forniture e gli appalti pubblici di servizi: nella misura in cui è strettamente necessario quando, per motivi di estrema urgenza causati da eventi imprevedibili. Dalle amministrazioni aggiudicatrici*



in questione non può essere rispettato il termine per le procedure aperte, limitate o negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30. Le circostanze invocate per giustificare un'urgenza estrema non devono in alcun caso essere imputabili all'autorità aggiudicatrice...".

A tal fine, con Ordinanza Commissariale n. 4/2019, Allegato "B", l'AdG ha fornito ai Soggetti Attuatori le "INDICAZIONI OPERATIVE SULLE PROCEDURE DI ACQUISTO DI LAVORI, BENI O SERVIZI, ANCHE IN RELAZIONE AL REGIME DELLE DEROGHE", di cui all'art. 4 dell'OCDPC 616/2019.

Tali indicazioni dispongono solo per le deroghe a valere sugli appalti al di sotto delle soglie comunitarie sugli appalti, ovvero:

- 221.000,00 EUR per acquisti di beni e servizi (dal 1.1.2020 ridotti a 214.000,00 EUR);
- 5.548.000,00 EUR per lavori (dal 1.1.2020 ridotti a 5.350.000,00 EUR).

Tuttavia, il Commissario delegato ex OCDPC 616/2019 ha ritenuto precisare che se fosse stata necessaria l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale (un anno), i Soggetti Attuatori potevano anche superare le suddette soglie (in deroga all'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici – di seguito, per brevità "CCP").

L'uso della deroga deve sempre essere assistito da "**apposita motivazione**" in ordine alla loro stringente necessità.

Salvo espresse deroghe autorizzate dal Commissario delegato ex OCDPC 616/2019, tenuto conto del carattere essenziale ed urgente degli interventi selezionati dall'AdG, sono stati fissati i seguenti termini, **con carattere ordinatorio**, decorrenti dalla data di comunicazione al soggetto attuatore dell'approvazione del Piano degli Interventi:

- 20 giorni per la conclusione delle procedure di affidamento;
- 100 giorni ulteriori per l'ultimazione degli interventi (primo stralcio al piano degli interventi);
- 120 giorni ulteriori per l'ultimazione degli interventi (secondo stralcio al piano degli interventi).

Per l'analisi delle deroghe e delle procedure particolari di appalto, ivi incluse quelle relative alla fase di esecuzione dei contratti, a cui possono ricorrere sia l'AdG che i Soggetti Attuatori, si rinvia all'Allegato "B", sopra cit. e all'Allegato "C" dell'Ordinanza Commissariale n. 4/2019, entrambi qui richiamati come parte integrante del presente elaborato.

Non sono, invece, derogabili:

- a) Le disposizioni del Codice dei Contratti non espressamente indicate nell'OCDPC n. 616/2019.
- b) Le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.).
- c) Le norme sulla tutela dei dati (Regolamento europeo 2016/679, Dlgs n. 196/2003 come novellato dal Dlgs n. 101/2018, noto anche come General Data Protection Regulation – "GDPR").
- d) Le norme sulla trasparenza e l'anticorruzione.



5. ELEGGIBILITA' DEI COSTI PER IL PERSONALE

L'art. 3, par. 5, del Regolamento FSUE n. 2012/2002 del Consiglio, precisa che *“L'assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, l'informazione e la comunicazione, la risoluzione dei reclami, il controllo e l'audit non è ammissibile per il contributo finanziario del Fondo. I costi relativi alla preparazione e all'attuazione delle operazioni di cui al paragrafo 2, compresi quelli relativi alla perizia tecnica fondamentale, sono ammissibili come parte dei costi di progetto”*.

D'altro canto, la Commissione Europea chiarisce al paragrafo 6 delle sue LINEE GUIDA SU RENDICONTAZIONE E PROCEDURE DI CONTROLLO DEL FSUE che:

“I costi del personale dei servizi di emergenza e pubblica amministrazione nel corso dello stato di emergenza e fase di recupero post emergenza sono ammissibili solo se rappresentano un costo effettivo e chiaramente attribuibile agli interventi finanziati dal FSUE.

Come per altre voci di costo, questo tipo di costo deve essere adeguatamente documentato. La documentazione che accompagna questa spesa comprende sconti di pagamento o altri documenti contabili rilevanti di valore probatorio equivalente (indicando la natura del lavoro / servizio fornito, le ore di lavoro, il salario pagato per questo lavoro, con una chiara distinzione rispetto allo stipendio normale) e la prova dei trasferimenti bancari effettuati al personale competente.

L'uso di costi generali e indiretti deve essere evitato nell'ambito dell'Unione Europea in quanto il collegamento diretto con il disastro naturale è di solito difficile da dimostrare. Se lo Stato beneficiario ritiene che questo collegamento possa essere confermato, i nostri servizi informano l'utilizzo di una chiave di assegnazione per calcolare tali costi. In tal caso, l'organismo nazionale che coordina l'attuazione dell'assistenza FSUE dovrebbe: (i) garantire un approccio armonizzato in tutti gli organismi di esecuzione e beneficiari interessati da tale assistenza; ii) definire criteri per stabilire la chiave di assegnazione; (iii) garantire una chiara traccia di verifica dei dati utilizzati nei calcoli della chiave di assegnazione; Questi dati dovrebbero essere i dati più recenti disponibili prima del disastro naturale in causa.

I salari normali pagati indipendentemente dalle operazioni finanziate dal FSUE non sono ammissibili.

I costi relativi all'elaborazione dell'applicazione del Fondo di solidarietà non sono ammissibili”.

6. AMMISSIBILITA' DELL'ASSISTENZA TECNICA

Anche in merito ai costi di assistenza tecnica, la Commissione Europea, nelle sue Linee Guida cit. chiarisce, sulla base di quanto disposto dall'art. 3, par. 5, del Regolamento FSUE n. 2012/2002 del Consiglio, che:

“Come stabilito dall'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento FSUE”, come modificato dal Regolamento n.661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 "l'assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, l'informazione e la comunicazione, la risoluzione dei reclami e il controllo e l'audit non è ammissibile per il contributo finanziario del Fondo". La stessa disposizione prevede che "i costi relativi alla



preparazione e all'attuazione delle operazioni di cui al paragrafo 2, compresi i costi relativi a competenze tecniche essenziali, sono ammissibili come parte dei costi di progetto”.

Ciò significa che l'assistenza tecnica è ammissibile solo nella misura in cui si riferisce alla preparazione tecnica e / o amministrativa delle singole operazioni e può quindi essere considerata parte del costo del progetto. I costi del personale delle autorità pubbliche coinvolte nella preparazione dei progetti non sono ammissibili a meno che non rappresentino veramente costi aggiuntivi indotti dal disastro (ad esempio, straordinari specifici)”.

7. AMMISSIBILITA' DELL'IVA

Ai sensi dell'art. 3, par. 4, del Regolamento FSUE n. 2012/2002 del Consiglio, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione italiana sull'IVA.

8. AIUTI DI STATO

Le procedure di selezione previste per l'assegnazione degli Aiuti di Stato devono ottemperare a quanto disposto nel Trattato sul finanziamento dell'Unione Europea e nel Regolamento (UE) n. 651/2014, noto come GBER (General Block Exemption Regulation).

L'articolo 107(2b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) dichiara che "gli aiuti per i danni causati da catastrofi naturali o eventi straordinari devono essere compatibili con il mercato interno".

Mentre, l'articolo 50 del GBER prevede un'esenzione di notifica sugli "schemi di aiuto in merito ai danni causati da alcune catastrofi naturali".

Laddove l'assistenza FSUE non sia conforme all'articolo 50 del GBER, il passo successivo è verificare se le entità che ricevono l'aiuto sono qualificate come "imprese" ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2 ter, TFUE, ossia se sono entità impegnate in una attività economica, indipendentemente dal loro status giuridico e dal modo in cui sono finanziate.

Se l'entità che riceve l'aiuto dal FSUE è considerata un'impresa, il passo successivo dell'analisi è verificare se sono presenti tutti i seguenti elementi:

- (i) c'è un vantaggio (cioè un vantaggio economico che un'impresa non avrebbe ottenuto nelle condizioni normali di mercato);
- (ii) l'aiuto è selettivo (ad esempio, favorisce determinate imprese rispetto ad altre);
- (iii) vi è una potenziale distorsione della concorrenza e un effetto sul commercio tra Stati Membri.

Se le condizioni di cui sopra sono soddisfatte e l'assistenza FSUE non è conforme all'articolo 50 del regolamento generale, ciò significa che gli Stati Membri devono notificare l'aiuto di Stato alla Commissione (cfr. Articolo 108, paragrafo 3, TFUE).



L'AdG vigila e garantisce che le spese finanziate dal FSUE siano sostenute nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.

9. CONFORMITÀ CON LE NORME AMBIENTALI NEL CONTESTO DEL FSUE

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento FSUE n. 2012/2002 del Consiglio, *"Le operazioni oggetto di un finanziamento del Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e agli strumenti adottati ai sensi dello stesso, nonché alle politiche e alle misure dell'Unione, in particolare in materia di gestione finanziaria, appalti pubblici, tutela dell'ambiente, prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe naturale e adattamento ai cambiamenti climatici, comprese, ove opportuno, approcci eco-compatibili, e agli strumenti di assistenza della preadesione. Se del caso, le operazioni finanziate dal Fondo contribuiscono agli obiettivi dell'Unione in tali settori"*.

Di conseguenza, gli organismi chiamati a gestire e controllare la spesa finanziata dal FSUE devono garantire che i Soggetti Attuatori abbiano posto in essere atti e modalità operative nell'attuazione delle iniziative finanziate che rispettano le norme ambientali, in particolare la legislazione italiana relativa all'applicazione delle pertinenti direttive UE. Questi organismi devono poter dimostrare che il rispetto delle norme ambientali è stato valutato correttamente prima di qualsiasi intervento finanziato dal FSUE.

Le Direttive comunitarie in materia ambientale coprono diversi campi e non è possibile presentare in questo documento una panoramica completa di tutti. Tuttavia, in considerazione dell'assistenza ricorrente del FSUE alle catastrofi naturali causate dalle inondazioni, la Commissione Europea ha precisato che, in particolare, si richiama l'attenzione sulla direttiva 2007/60/CE sulla valutazione e la gestione dei rischi d'inondazione, entrata in vigore il 26 novembre 2007. I piani di gestione del rischio di inondazione tengono conto degli obiettivi ambientali pertinenti dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE14, comunemente denominata "Direttiva quadro idro (Water Framework Directive)".

La necessità di assicurare un'adeguata prevenzione e gestione del rischio di catastrofi si riflette nel regolamento FSUE, in particolare negli articoli 4, paragrafo 2; 5, paragrafo 2 e 8, paragrafo 3. Quest'ultima stabilisce che la relazione di attuazione deve dettagliare:

"a) le misure di prevenzione adottate o proposte dallo Stato beneficiario per limitare futuri danni ed evitare, nella misura del possibile, il ripetersi di catastrofi naturali o emergenze di sanità pubblica analoghe, compreso l'uso a tal fine dei fondi strutturali e d'investimento europei;

b) lo stato di attuazione della pertinente legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe;

c) l'esperienza acquisita dalla catastrofe o emergenza nonché i provvedimenti adottati o proposti per garantire la protezione dell'ambiente e la resilienza in relazione ai cambiamenti climatici, alle catastrofi naturali e alle emergenze di sanità pubblica; e



d) qualsiasi altra informazione pertinente sulle misure di prevenzione e mitigazione adottate in relazione alla natura della catastrofe naturale o dell'emergenza di sanità pubblica.”.

Infine, in materia ambientale, paesaggistico-culturale, sanitaria e di pubblica incolumità, si richiama quanto disposto dall'art. 6 dell'OCDPC 616/2019, con riferimento ai termini acceleratori relativi alla conferenza di servizi, all'espressione di pareri da parti di altri Enti, nonché alla procedura di VIA.

10. TERMINI PER L'UTILIZZO E LA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DEL FSUE

La spesa è eleggibile al FSUE **a partire dal 12 novembre 2019** (data in cui si è verificato il primo evento che ha interessato il Comune di Venezia) e, come previsto dall'art. 8, comma 1, del Regolamento FSUE n. 2012/2002 del Consiglio e ss.mm.ii, il contributo finanziario del FSUE deve essere utilizzato **entro la data del 6 aprile 2022**, ovvero, entro 18 mesi a partire dal 06/10/2020, giorno in cui la Commissione Europea ha provveduto alla erogazione del contributo all'Italia.

Mentre, salvo espressa deroga, la data limite di rendicontazione della spesa da parte dell'AdG al NCB è il **06/10/2022**.

Al fine di permetterne la completa e corretta rendicontazione delle spese sono stabiliti i seguenti termini:

- i lavori eseguiti e i beni e servizi acquisiti devono essere fatturati e quietanzati entro il termine perentorio di eleggibilità della spesa, incluse le quietanze relative ai versamenti, effettuati mediante F24 o F24EP, a favore dell'Erario relativi all'Imposta sul valore aggiunto (IVA) o ad altre tipologie di ritenute erariali dovute per legge;
- le fatture liquidate entro detto termine devono essere inserite dall'AdG nel sistema di monitoraggio predisposto per la rendicontazione dell'FSUE all'uopo predisposto.

Come previsto all'art. 5, paragrafo 1 e 2, della Decisione di esecuzione C(2020) 6272 final del 9 settembre 2020:

“1. Entro ventiquattro mesi dalla data di erogazione del contributo, l'Italia presenta alla Commissione la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002 corredata di una dichiarazione giustificativa delle spese. Un modello per tale dichiarazione figura nell'allegato III alla presente decisione.

2. La relazione di attuazione è corredata del parere di un organismo di revisione contabile indipendente che attesta che la relazione fornisce un quadro fedele del contributo, che le spese sostenute sono legittime e regolari (e che il sistema di gestione e di controllo istituito ha funzionato correttamente) conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2012/2002. L'organismo di revisione contabile di cui all'allegato II, punto 3, alla presente decisione è responsabile dell'elaborazione del parere. Un modello di parere dell'organismo di revisione contabile figura nell'allegato IV alla presente decisione”.

Con Ordinanza Commissariale n. 4/2019, l'AdG ha fornito ai Soggetti Attuatori le linee guida per l'attività di rendicontazione delle spese, Allegato “C”: Termini e modalità per la progettazione, l'esecuzione e la



rendicontazione degli interventi. Tali istruzioni sono state poi aggiornate con l'Allegato 3 all'Ordinanza n. 6/2020.

I soggetti attuatori assicurano il puntuale e costante flusso informativo all'AdG, in particolare, fornendo tempestivamente e comunque entro 3 giorni dal relativo adempimento, nonché inviando, su richiesta della stessa la relativa documentazione, concernente:

1. atto di nomina del RUP;
2. atti rappresentanti la volontà tra le parti (richiesta offerta e offerta dell'appaltatore) con espressa indicazione dell'oggetto del contratto (nel caso dei lavori, la documentazione da inviare a richiesta consiste ne: l'atto contenente la descrizione più dettagliata possibile delle singole lavorazioni necessarie; l'indicazione del prezzario di riferimento applicato e degli altri contenuti prestazionali con particolare riferimento alla manodopera utilizzata);
3. dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi;
4. documentazione attestante la durata del contratto/prestazione;
5. avvenuto affidamento/aggiudicazione, con indicazione dell'operatore economico esecutore;
6. individuazione del direttore dei lavori o dell'esecuzione;
7. eventuale individuazione degli altri soggetti previsti dall'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016;
8. verbale di esecuzione o ordine di servizio con l'individuazione dell'operatore economico;
9. ricorso al subappalto, con indicazione del relativo operatore;
10. stati di avanzamento;
11. documentazione relativa alla necessità di varianti in corso d'opera, comunque nei limiti delle economie accertate;
12. dichiarazione del R.U.P. circa eventuali lavori eseguiti da subcontraenti terzi;
13. sospensioni, riserve ed ogni altro elemento rilevante ai fini dell'esecuzione dell'intervento;
14. conclusione dell'intervento;
15. contabilità dei lavori eseguiti (libretto delle misure, liste in economia, certificato di pagamento oltre ad eventuali S.A.L. e registro di contabilità). Dovranno inoltre essere allegati eventuali analisi di nuovi prezzi utilizzati, nelle quali dovrà essere riportato espresso riferimento alla corrispondenza con il prezzario del Comune di Venezia o della Regione del Veneto;
16. D.U.R.C. valido sia alla data di affidamento dei lavori che alla data di liquidazione dei pagamenti;
17. verifica delle inadempienze avanzata all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 (solo per imponibili superiori o uguali a € 5.000);
18. copia dell'atto di liquidazione della fattura dell'operatore economico;
19. fattura elettronica dell'operatore economico emessa nei confronti del soggetto attuatore;
20. dichiarazione dell'operatore economico circa il conto corrente dedicato.

Inoltre, il Soggetto Attuatore attesterà, in sede di rendicontazione, che le spese documentate non sono coperte da altre fonti di finanziamento pubblico o privato, o da polizza assicurativa, con esclusione dei cofinanziamenti con risorse proprie, che verranno, invece, utilizzate solo in caso di completo impiego delle somme di cui al Piano e previa comunicazione all'AdG.



Alla conclusione di ciascun intervento di cui al Piano, ai fini della successiva fase di liquidazione delle somme, i Soggetti Attuatori dovranno essere rispettate le seguenti modalità di rendicontazione:

1. dichiarazione attestante del Soggetto Attuatore che l'IVA pagata costituisce costo in quanto indetraibile in virtù del relativo regime, qualora il Soggetto Attuatore richieda il rimborso anche dell'IVA sostenuta;
2. relazione del RUP del Soggetto Attuatore nella quale si descrivano le procedure assunte, l'andamento dei lavori con indicazione delle tempistiche, le modalità esecutive, l'indicazione dei soggetti che hanno avuto ruolo attivo nel procedimento, eventuali scostamenti di spesa rilevati. La relazione in questione dovrà inoltre essere supportata da adeguata documentazione fotografica;
3. l'attestazione che le relative spese non sono coperte da finanziamenti di terzi, né da polizze assicurative;
4. la dichiarazione attestante la congruità della spesa rispetto ai valori di mercato;
5. l'atto del Soggetto Attuatore di approvazione dell'attestato/certificato di regolare esecuzione.

Inoltre,

a) per gli interventi consistenti nell'acquisizione di beni e servizi dovrà essere trasmesso:

1. dichiarazione del RUP con cui si individuano i beni e i servizi, puntualmente descritti e direttamente riferibili all'intervento previsto nel Piano, contenente altresì l'attestazione del nesso di causalità tra l'oggetto dell'intervento e l'evento emergenziale;
2. la verifica di conformità delle prestazioni eseguite;

b) per gli interventi consistenti in esecuzione di lavori, dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

1. l'attestazione del RUP del nesso di causalità tra l'oggetto dell'intervento e l'evento emergenziale;
2. l'eventuale progetto o perizia propedeutica alla richiesta di offerta;
3. gli stati di avanzamento;
4. il certificato di regolare esecuzione o collaudo;

nonché, se vi ricorre la fattispecie:

- il quadro economico relativo all'utilizzo di scorte, macchinari, tabella dei dipendenti utilizzati con i relativi costi unitari e complessivi in dettaglio, per gli interventi realizzati in economia;

c) in presenza di spese tecniche, dovrà essere inoltre trasmessa:

1. in caso di affidamenti a professionisti esterni: la documentazione contrattuale con indicata la descrizione della prestazione richiesta e relativa fattura;
2. in caso di utilizzo di personale tecnico interno alle società partecipate a capitale interamente pubblico, il time-sheet delle ore a consuntivo;
3. la rendicontazione analitica degli oneri tecnici interni (nel limite massimo del 10%).



11. ASSICURAZIONI, ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO, ENTRATE NETTE

È onere del Soggetto Attuatore trasmettere la documentazione corredata anche, dalla dichiarazione sull'assenza del doppio finanziamento e dei rimborsi assicurativi.

Nel caso in cui l'intervento sia coperto da polizza assicurativa e/o da altre fonti di finanziamento sia pubbliche che private, la somma spettante, nei limiti del finanziamento autorizzato, è liquidata al netto dell'indennizzo assicurativo e/o dell'eventuale finanziamento. Nel caso di interventi di ripristino di strutture ed infrastrutture pubbliche o comunque di beni immobili danneggiati è consentito, l'impiego dell'indennizzo assicurativo per gli interventi sui beni danneggiati ma non oggetto di finanziamento.

Qualora le operazioni di intervento a cui il Fondo ha contribuito finanziariamente generino entrate, il contributo finanziario totale del Fondo non supera i costi netti totali delle operazioni di emergenza e recupero sostenuti dal Soggetto Attuatore.

Il Soggetto Attuatore allega una dichiarazione in tal senso nella relazione sull'attuazione del contributo del Fondo.

12. PROCEDURE PER UN SISTEMA DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI DATI

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 9 del Regolamento FSUE n. 2012/2002 del Consiglio, come modificato dal Regolamento n.661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, l'AdG provvede affinché tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano accessibili agli organismi di controllo, ivi inclusa la Commissione Europea e alla Corte dei Conti per un periodo di tre anni a decorrere dalla chiusura dell'assistenza concessa dal Fondo.

Inoltre, l'AdG garantisce che i dati inseriti e memorizzati nel sistema di monitoraggio, adottato per il FSUE, siano conservati al fine di consentire uno scambio elettronico di documenti e dati, gli stessi verranno scannerizzati in files elettronici, al fine di ridurre al massimo la produzione di documenti cartacei e semplificare le procedure di acquisizione che rende possibile la riduzione degli oneri amministrativi. La documentazione cartacea verrà richiesta solo in casi eccezionali e solo se essi costituiscono gli originali dei documenti scannerizzati caricati nel sistema di scambio elettronico.

13. COFINANZIAMENTI ED ECONOMIE MATURATE

Le eventuali somme previste a titolo di cofinanziamento (ovvero con risorse proprie del Soggetto Attuatore) saranno utilizzate solo a seguito del completo impiego delle somme assegnate dal presente Piano.

Le eventuali economie maturate sulla contabilità speciale tornano nella disponibilità del Commissario delegato.



14. SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO DEL FSUE

Con Decreto del Sindaco di Venezia n. 69630 del 14/02/2022, sono stati individuati i seguenti Soggetti Attuatori tra gli Enti che erano stati previamente individuati con Ordinanze Commissariale 4/2019 e 7/2020 al fine di adottare tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza per gli eventi meteorologici che dal 12 novembre 2019 hanno afflitto il territorio del Comune di Venezia:

SOGGETTO ATTUATORE	ORDINANZA DI RIFERIMENTO
Comune di Venezia	Ordinanza Commissariale n. 1 del 28/11/2019
Veritas S.p.A. – società in-house (anche quale sostituto di Insula S.p.A. per successione a causa di cessione di ramo d'azienda)	Ordinanza Commissariale n. 1 del 28/11/2019 Decreto del Sindaco di Venezia n. 69649 del 14/02/2022
A.V.M. S.p.A. – società in-house	Ordinanza Commissariale n. 1 del 28/11/2019
Città Metropolitana di Venezia	Ordinanza Commissariale n. 1 del 28/11/2019
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale	Ordinanza Commissariale n. 7 del 06/03/2020
Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche	Ordinanza Commissariale n. 7 del 06/03/2020
Venis S.p.A. – società in-house	Ordinanza Commissariale n. 1 del 28/11/2019

15. MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento degli interventi, l'AdG provvede all'inserimento dei dati di rilievo nel sistema di monitoraggio predisposto per il FSUE.

I dati di monitoraggio devono essere inseriti a sistema fino al completamento dell'intervento. Questi verranno trasmessi dall'AdG al Dipartimento nazionale di protezione civile o all'Autorità di Audit o ad altro soggetto competente laddove necessario, ogni qualvolta questi vengono richiesti.

Una sintesi dei dati di monitoraggio, organizzati in formato tabellare, sono rappresentati con la relazione finale di attuazione come Piano di monitoraggio degli interventi.



16. PROCEDURE DI CONTROLLO DI 1° LIVELLO

I controlli di 1° Livello sono effettuati dal Servizio Monitoraggio oo.pp. e Gestione informatica ll.pp. dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia, la cui individuazione verrà formalizzata contestualmente all'approvazione del presente Si.Ge.Co., con l'adozione del Manuale, della Checklist sugli appalti, dei Modelli di Verbali e Piste di Controllo, contenenti le procedure da attuare nell'ambito delle verifiche delle operazioni da rendicontare sul FSUE.

In particolare, l'UC, deve svolgere i controlli sulle spese che ritengono legali e regolari nell'ambito del FSUE.

Nell'attività di controllo, l'UC viene coadiuvato dall'AdG per quanto riguarda le verifiche sulla regolarità degli appalti affidati dai Soggetti Attuatori. In particolare, le verifiche sono condotte su base documentaria da parte dell'Ufficio di coordinamento dell'AdG.

Tuttavia, tali verifiche non possono essere considerate equivalenti alle verifiche di cui all'articolo 5 del regolamento FSUE, che rientrano, in primo luogo, sotto la responsabilità dell'UC. Per questo, l'UC può utilizzare i controlli dell'AdG come fattore da considerare quando definisce l'ampiezza delle verifiche a campione che l'UC deve svolgere sull'intera spesa rendicontata dall'AdG sul FSUE.

A tal fine, l'UC ricomponi un campione sulle verifiche effettuate dall'AdG per garantire una qualità costante.

Le verifiche a campione vanno condotte almeno sul 5% della spesa verificata dall'AdG, purché siano campionate almeno il 10% delle gare di appalto affidate dai Soggetti Attuatori sul 10% degli interventi finanziati. Tali percentuali saranno raddoppiate nel caso in cui il tasso di irregolarità della spesa supera il 2% della spesa rendicontata totale.

Per garantire la rappresentatività, il 50% del campione deve essere selezionato con metodo casuale, mentre la rimanente parte va selezionata mediante l'adozione di criteri di rischio.

Per questo, la ricomposizione del campione deve tener conto:

- a) della complessità dell'operazione = peso 20%
- b) della quantità di sostegno del FSUE ad un'operazione = peso 30%
- c) dal livello di rischio (basso-medio-alto) individuato sull'operazione = 30%
- d) dell'entità di dettaglio dei controlli interni da parte dei Soggetti Attuatori (basso-medio-alto) = 20%

Per quanto le modalità di espletamento dei controlli di 1° livello, fino a che permane lo stato di emergenza epidemiologica legata al contenimento del COVID – 19, in vigore delle indicazioni impartite in materia dal Presidente del Consiglio dei Ministri durante il periodo in cui vige lo stato di emergenza, le attività di controllo saranno espletate essenzialmente in ambito "desk", attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e/o mediante la trasmissione della documentazione per via telematica, anche di quella fotografica.

I controlli di 1° livello sono condotti sulla base di quanto disciplinato dall'art. 125, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ovvero, secondo le seguenti procedure:



- a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna rendicontazione presentata dall'AdG al NCB;
- b) verifiche sul posto delle operazioni (dette anche "verifiche in loco").

Le verifiche amministrative consistono in controlli a carattere documentale, ovvero finalizzata ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti attuatori, i quali saranno tenuti ad esibire in loco o a trasmettere, su richiesta dell'UC, del NCB, dell'IAB, del Revisore Contabile Indipendente, ovvero dei servizi dell'Unione Europea medesima ivi inclusa la Corte dei Conti, copia della documentazione che prova la legittimità e l'ammontare della spesa ammissibile al finanziamento da parte del FSUE.

La verifica amministrativa consiste nell'esame della documentazione necessaria per la rendicontazione e nel controllo a campione della medesima.

Le verifiche amministrative effettuate dall'UC (o dall'AdG nel caso delle gare di appalto affidate dai Soggetti Attuatori) mirano a prevenire la dichiarazione delle spese irregolari alla Commissione Europea.

Anche se nessuna operazione è esclusa dalla possibilità di essere sottoposta a una verifica in loco, in pratica le verifiche amministrative devono fornire un alto livello di garanzia.

Le verifiche amministrative possono quindi essere completate da visite in loco ad un campione delle operazioni per fornire la conferma sulla garanzia.

L'ampiezza delle verifiche amministrative e in loco dovrebbe essere sufficiente a garantire che le spese attestate alla Commissione Europea siano legittime e regolari.

Le verifiche amministrative sono condotte su tutti i documenti fiscali di spesa, sui documenti relativi ai pagamenti effettuato nei confronti del contraente obbligato e sui documenti di rimborso della spesa effettuato dall'AdG, oltre ai documenti che legittimano la spesa e la sua ammissibilità sul FSUE.

Le verifiche sul posto sono condotte su un campione di almeno il 5% della spesa rendicontata sul FSUE e già verificata amministrativamente, purché siano campionate almeno il 10% degli interventi finanziati dal FSUE.

Tutte le spese irregolari rilevate durante le verifiche devono essere escluse dalle spese dichiarate alla Commissione Europea.

Pertanto, laddove venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate al Soggetto Attuatore ai fini della loro rettifica o rimozione delle cause che impediscono la loro legittimità, ferme restando che, in presenza di gravi irregolarità, e qualora si rendesse necessario, si procederà al ritiro totale o parziale della spesa dall'elenco delle spese rendicontate sul FSUE, oltre alla necessità di richiedere al Soggetto Attuatore la restituzione di quanto già liquidato e non altrimenti rimborsabile tramite i fondi nazionali pubblici attivati dall'OCDPC 616/2019.

I controlli effettuati dall'UC vengono attestati (Attestazione di Verifica di Legittimità ed Ammissibilità della Spesa) su ciascuna rendicontazione presentata dall'AdG.

L'attestazione di verifica comprende i seguenti elementi (anche se non necessariamente in ordine):



- L'identificativo della rendicontazione controllata e il suo valore complessivo;
- La modalità di espletamento del controllo di primo livello;
- L'anagrafica del progetto / iniziativa finanziata a valere sui fondi del FSUE (titolo progetto, CUP, gli estremi del Soggetto Attuatore e del suo dirigente responsabile del procedimento, il costo totale dell'intervento, il costo rendicontato sul FSUE, le modalità di attuazione del progetto, lo stato di attuazione del progetto alla data della rendicontazione delle sue spese e il luogo di conservazione della documentazione originale relativa alle spese verificate)
- Identificazione dell'assistenza FSUE (compreso il numero di riferimento del CCI);
- Sintesi sulle attività di verifiche effettuate sugli atti amministrativi, contrattuali, contabili e fiscali;
- Attestazione sull'esito del controllo;
- Riferimento al quadro normativo applicabile, europeo e nazionale;
- Sintesi delle irregolarità emerse;
- Sintesi delle osservazioni e delle raccomandazioni dirette all'AdG e al Soggetto Attuatore ai fini della rettifica finanziaria e/o rimozione della spesa rendicontata, ovvero, per correggere eventuali non conformità di mero valore formale che non inficiano la spesa negli aspetti di legittimità;
- luogo e data del rapporto di verifica, incluso di identificazione del personale addetto al controllo (funzionari e dirigente dell'UC)

Nel caso in cui, il rapporto riferisce del controllo in loco, a questo va aggiunto altresì il verbale di verifica sul posto che fornirà ulteriori elementi circa la spiegazione e ragionamento relativi alla selezione del campione di spesa e alla metodologia adottata per la verifica.

All'attestazione di verifica vanno allegati i seguenti documenti:

1. Checklist appalti: riguarda tutte le gare di appalto che hanno prodotto spesa rendicontata sul FSUE per progetto;
2. Elenco dei giustificativi di spesa, di pagamento e di liquidazione: riguarda tutti giustificativi che hanno prodotto spesa rendicontata sul FSUE per progetto;
3. Checklist di selezione dell'operazione: riguarda il giudizio di ammissibilità del progetto alle categorie di interventi ammessi dal Regolamento istitutivo del FSUE e richiamati dall'Allegato I alla Decisione di esecuzione C(2020) 6272 final del 9 settembre 2020;
4. Checklist di verifica di legittimità ed ammissibilità della spesa rendicontata sul FSUE per progetto;

Nel caso di controllo in loco, ai su indicati allegati, si aggiunge anche il verbale di verifica sul posto.



17. ATTUAZIONE E PROCEDURE DI CONTROLLO DI 2° LIVELLO

L'Ufficio "Autorità di Audit per i Programmi Operativi Regionali cofinanziati con i fondi strutturali" della Regione Veneto - Direzione Sistema dei Controlli, Attività ispettive e SSTAR, è chiamato ad attuare quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

L'Autorità di Audit tiene conto delle attività di controllo eseguite dal Revisore Contabile Indipendente e della sua relativa relazione sul sistema di gestione e controllo posto in essere dall'AdG.

A tal fine, il Revisore Contabile Indipendente redige la relazione secondo lo schema fornito dall'Allegato IV della Decisione di esecuzione C(2020) 6272 final del 9 settembre 2020.

18. RELAZIONE FINALE DI ATTUAZIONE

L'art. 8 del Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 prevede che lo Stato beneficiario, entro 24 mesi dalla data in cui la Commissione ha erogato l'intero importo dell'assistenza, "presenta una relazione sull'attuazione del contributo finanziario del Fondo corredata di una dichiarazione giustificativa delle spese".

Al fine di assicurare tali adempimenti, l'Ufficio di Coordinamento dell'AdG, in conformità a quanto esplicitato dal presente documento, assicura la predisposizione della relazione di attuazione del FSUE erogato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2020) 6272 final del 9 settembre 2020, relativamente alla quota di contributo assegnata al Comune di Venezia per l'esecuzione delle operazioni essenziali di emergenza e recupero connesse agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio del Comune di Venezia a partire dal giorno 12 novembre 2019.

La relazione va compilata secondo lo schema fornito dalla Commissione Europea tramite le sue Linee guida sul FSUE cit., Allegato 1 – Modello per la struttura della relazione di attuazione.

La relazione finale di attuazione viene completata allegando:

- il Piano di monitoraggio degli interventi rendicontati sul FSUE;
- la Dichiarazione giustificativa delle spese;
- la tabella finanziaria generale;
- la relazione sul sistema di controllo redatta dal Revisore Contabile Indipendente.

La relazione finale di attuazione deve essere inoltrata al NCB entro la scadenza fissata da quest'ultimo e precisata tramite apposita comunicazione.

Di seguito, viene indicata la procedura da porre in essere per ottemperare agli obblighi relativi alla redazione e trasmissione della relazione finale di attuazione.



1. Prima dell'invio formale al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, la relazione finale di attuazione dovrà essere anticipata informalmente, in formato MS Word, via e-mail ai seguenti indirizzi: international@protezionecivile.it; giuseppe.leprigallerano@protezionecivile.it; carlo.centoducati@protezionecivile.it; entro la data prestabilita, al fine di consentire un rapido esame volto all'individuazione di eventuali criticità. Alla bozza di relazione dovranno essere allegate le tabelle connesse. Nell'oggetto dell'e-mail occorrerà indicare: "FSUE_2020 EMERGENZA MALTEMPO VENEZIA. BOZZA REL. ESEC. COMUNE DI VENEZIA"
2. Le eventuali criticità riscontrate saranno segnalate via e-mail dal Dipartimento in risposta all'email ricevuta dal Comune di Venezia. In caso di assenza di criticità, il Dipartimento provvederà a fornire un riscontro positivo ai fini dell'invio formale della documentazione.
3. Nel caso in cui siano state segnalate delle criticità, sarà chiesto al Comune di Venezia di re-inviare, a stretto giro, rispondendo all'e-mail del Dipartimento, il documento modificato con evidenziate in track-change le modifiche effettuate. Ogni invio dovrà riportare, nell'apposito campo sul frontespizio, il numero e la data di ultimo aggiornamento del documento. Il documento finale trasmesso formalmente al Dipartimento dovrà essere identico all'ultima versione trasmessa in via informale ed oggetto di riscontro positivo.
4. Laddove le tempistiche lo consentono, la relazione di esecuzione nazionale redatta dal Dipartimento, sulla base dei documenti prodotti dagli organismi attuatori colpiti dagli eventi catastrofici sarà circolata via e-mail per un rapido double-check. In tal caso, il Comune di Venezia potrà proporre eventuali modifiche alle informazioni che lo riguardano, re-inviando, entro 2 giorni lavorativi e in risposta alla suddetta e-mail, il documento riportante le modifiche effettuate ed evidenziate in track-change, con una breve descrizione delle relative motivazioni nel testo dell'e-mail. Salvo casi eccezionali, il Dipartimento non accetta, in questa fase, proposte di modifica tardive o che comportano la necessità di rivedere, in modo significativo, la struttura o i contenuti del documento.

19. ALLEGATI:

All. 1 - Modello per la struttura della relazione di attuazione

All. 2 - Modello per il Piano di monitoraggio degli interventi

All. 3 - Modello di dichiarazione giustificativa delle spese

All. 4 - Modello di tabella finanziaria generale

All. 5 - Manuale dei Controlli di 1° livello